49958/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/12/2012

SENTENZA N. 2261/2012

REGISTRO GENERALE N. 25097/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ANTONIO ESPOSITO	- Presidente -
Dott.	ENZO IANNELLI	- Rel. Consigliere -
Dott.	ALBERTO MACCHIA	- Consigliere -
Dott.	GEPPINO RAGO	- Consigliere -
Dott.	ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) CANGEMI GIORGIA N. IL 09/12/1972

avverso l'ordinanza n. 3247/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/02/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso
Letta la requisitoria del S. Procuratore Generale, Vincenzo Geraci, per l 'inammissibilità del ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;

Gangemi Giorgia ricorre per cassazione avverso l' ordinanza della corte di appello di Milano, datata 28.2/8.3.2012, che dichiarava inammissibile il di lei appello avverso la condanna . inflittagli dal tribunale di Monza in data 29.9.2006 per essere stati ritenuti generici, non specifici i motivi a suo sostegno, in violazione dell'art. 581 comma 1 lett. c) codice di rito.
Ora la ragione di doglianza si limita a denunciare il fatto che il provvedimento impugnato "..non prende posizione sui motivi di appello, limitandosi ad una valutazione del tutto erronea e non condivisibile..", senza alcun riferimento a circostanze e ragioni in concreto e specifiche.
Ora è pur vero che in tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del "*favor impugnationis*", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo. Ma, al di là di ragioni di doglianza avverso la sentenza di primo grado, generiche, ripetitive di considerazioni già valutate, compiutamente valutate dal tribunale, il ricorrente ha prospettato critiche del tutto generiche, ad eccezione del denunciato ritardo del deposito del provvedimento impugnato, di per sé irrilevante ai fini del decidere, senza alcun riferimento, ancora una volta, allo specifico processuale, ponendosi per ciò stesso su un piano di genericità e a-specificità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna del pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma . 11.12.2012.

Il Consigliere rel.
(Enzo Jannelli)

Il Presidente
(Antonio Esposito)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28 DIC 2012
IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli